

Roma  
20 aprile 2020  
Prot. UCR/000738

Agli Associati  
**Loro sedi**

**Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 8 - Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19**

**Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di garanzia in favore delle imprese agricole e della pesca)**

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 8 “Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19” (d’ora in poi “Decreto”) ha introdotto ulteriori misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese., rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia).

In particolare, il Decreto prevede che le misure dell’articolo 13, in quanto compatibili, si applicano - fino al 31 dicembre 2020 - anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese agricole e della pesca. A tal fine, il comma 11 dello stesso articolo 13 prevede in favore dell’ISMEA lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2020.

Con la Circolare n. 2/2020 – riportata in allegato – ISMEA rende ora noto che:

- per tutti i finanziamenti di durata massima di sei anni, fino al 31 dicembre 2020, la copertura massima delle garanzie dirette sarà portata all’80%;
- l’importo massimo garantibile per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- l’accesso alle garanzie è gratuito;

- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione di categoria) al 31 dicembre 2019.

In aggiunta all’operatività ordinaria di cui sopra, sono state previste le seguenti quattro tipologie di operazioni garantite:

**1) Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto**

Su queste operazioni è previsto l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per i finanziamenti con durata massima di 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a:

- a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 e per l’ultimo anno disponibile;
- b) il 25 per cento de fatturato totale nel 2019;
- c) il fabbisogno complessivo per capitale d’esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI attestato dalla stessa impresa tramite autocertificazione.

**2) Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto**

Sono ammissibili alla garanzia, nella misura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo per almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

**3) Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto**



4) **Finanziamenti destinati alla liquidità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) (c.d. "liquidità 25")**

Sono ammissibili alla garanzia, con copertura pari al 100%, i nuovi finanziamenti in favore di PMI operanti nei settori della pesca e dell'agricoltura danneggiate dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione. In ogni caso, il finanziamento garantito non potrà superare 25.000,00 euro.

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte di ISMEA. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte della stessa ISMEA.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che la piattaforma G-SPOT è stata implementata per consentire alle banche di presentare la richiesta di garanzia a partire dal **prossimo 22 aprile**.

Con particolare riferimento alle operazioni "liquidità 25 mila euro", ISMEA ha attivato uno specifico portale (L25.ismea.it), al quale le banche potranno accedere con le stesse credenziali utilizzate per l'accesso al portale G-SPOT.

Nel riportare in allegato anche il modulo di richiesta delle garanzie per tali operazioni, si evidenzia che la banca – una volta effettuato il caricamento della nuova operazione nel portale al fine della prenotazione ed ottenuto il codice identificativo della garanzia – deve

inviare a [isma@pec.ismea.it](mailto:isma@pec.ismea.it) il modulo di richiesta della stessa garanzia, comprensivo delle autocertificazioni previste dalla normativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale*



*ALLEGATO*



Associazione Bancaria Italiana  
Piazza del Gesù, 49  
00186 ROMA

abi@pec.abi.it

**Oggetto: Attività di rilascio di garanzie – Misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19**

In considerazione dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, ISMEA ha allineato i precedenti prodotti alle nuove indicazioni normativamente previste sulla base del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 8, "Decreto-Liquidità" e della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come modificata dalla Comunicazione (2020/C 112 I/01)" del 4 aprile 2020.

Al riguardo si trasmette, con la presente, la circolare esplicativa unitamente al modulo all'uopo predisposto per l'Operatività specifica per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) d.l. 8 aprile 2020, n. 23, "Liquidità 25".

In merito a quanto sopra si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Direzione Servizi per le Imprese  
Il Dirigente  
(Giorgio Venceslai)

**Allegato: c.s.**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO NAZIONALE

Sede legale e amministrativa: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568308  
Partita IVA 01942351006 – cod. Fiscale 08037790584 – C.C.I.A.A. n. REA RM 841573 – www.ismea.it  
Ente con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015



## CIRCOLARE N. 2/2020

### **Oggetto: Attività di rilascio garanzie – Misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19**

Come noto, le misure previste dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità") si applicano fino al 31 dicembre 2020 *"anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. ..."*, in deroga alle vigenti disposizioni normative.

ISMEA ha quindi allineato i prodotti alle nuove misure, aggiungendo anche nuove linee di garanzia da attivare a fronte dell'emergenza.

Di seguito le modifiche che da **mercoledì 22 aprile 2020** saranno fruibili dalle banche.

#### *Operatività generale nell'ambito dell'emergenza COVID-19*

Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente attraverso la concessione di aiuti nei limiti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi del Quadro Temporaneo.

Resta inteso che non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come *"sofferenze"* ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come *"inadempienze probabili"* o *"scadute o sconfinanti deteriorate"* ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, trovano applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito per singola impresa PMI pari a 5 milioni di euro e di percentuale massima di garanzia pari all'80% dell'importo del finanziamento.

Tali operazioni potranno avere una durata massima di 6 anni comprensiva del periodo di preammortamento.




### Operatività specifica nell'ambito dell'emergenza COVID-19

In aggiunta all'operatività ordinaria sono state attivate quattro nuove tipologie di operazioni garantite relative a:

1. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;
2. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;
3. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità.

In relazione a quanto precede, la piattaforma G-SPOT è stata implementata al fine di consentire la nuova operatività. Gli utenti potranno quindi richiedere una nuova garanzia sotto regime COVID-19, attivando direttamente il bottone **nuova COVID19**.



### Operatività specifica per le operazioni di cui al DL liquidità, articolo 13, comma 1, lettera m) – liquidità 25

Con particolare riferimento alle operazioni *liquidità 25*, si precisa che la garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

Per questa operatività, ISMEA ha attivato un portale specifico all'indirizzo [l25.ismea.it](https://l25.ismea.it), al quale le banche possono connettersi con le stesse credenziali utilizzate per l'accesso al portale G-SPOT.



In questo portale, la banca dovrà:

1. effettuare il caricamento della nuova operazione – previa raccolta delle informazioni dal modulo scaricabile dallo stesso sito *web* – al fine di *prenotare* la disponibilità dei fondi finalizzati alla copertura dell'operazione;
2. in qualsiasi momento successivo, comunicare, per l'operazione prenotata, la avvenuta erogazione del finanziamento. Dopo la comunicazione dell'erogazione, la garanzia è irrevocabilmente operativa sul 100% del valore del finanziamento.

Un'operazione prenotata può essere cancellata e quindi non dare luogo alla successiva comunicazione di erogazione. La cancellazione della prenotazione comporta la perdita della priorità per l'importo prenotato.

Si raccomanda l'acquisizione dell'indirizzo di posta PEC della Banca e dell'Impresa richiedente, al fine di consentire lo scambio di informazioni connesso all'operatività specifica.

Sempre presso il sito [L25.ismea.it](http://L25.ismea.it), sono disponibili le note di presa in carico dell'operazione da parte di ISMEA e di presa d'atto e rilascio di copertura sempre da parte di ISMEA.

Il modulo di richiesta della garanzia (disponibile in allegato), comprensivo delle autocertificazioni previste dalla normativa di riferimento, e da far compilare e sottoscrivere all'interessato, deve essere inviato a [ismea@pec.ismea.it](mailto:ismea@pec.ismea.it), subito dopo la prenotazione avvenuta e l'ottenimento del codice identificativo della garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. RAFFAELE BORRIELLO

**Allegato**



		MOD. 1
		Ver. 1
		Pag. 1 di 3

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante**

(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**Da compilare a cura del richiedente, ditta individuale o legale rappresentante della società, ai fini dell'accesso alle misure straordinarie di sostegno previste dall'art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. 8 aprile 2020, n.23 (c.d. "Decreto Liquidità").**

La ditta individuale / Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ rappresentata dal suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ NOME E COGNOME \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede legale di detta Società,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

Dichiara

- che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- che l'impresa rientra nella categoria di:
  - Microimpresa
  - Piccola impresa
  - Media impresa
 così come definita dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Dichiara inoltre

- che alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa NON era in difficoltà ai sensi Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- che l'impresa non presenta esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- che alla data del 31 gennaio 2020 l'impresa non presentava esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinamenti deteriorati" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- che l'impresa non è incorsa in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del

		<b>MOD. 1</b>
		Ver. 1
		Pag. 2 di 3

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

- che l'impresa non rientra tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di impegnarsi a trasmettere al soggetto finanziatore tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel presente modulo e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa da ISMEA e di essere a conoscenza che il soggetto finanziatore, per le medesime finalità, potrà inviare a ISMEA la documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
- di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni *in loco* presso le sedi dell'impresa, da parte di ISMEA;
- di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione previsti dalla normativa di riferimento, sarà tenuto al versamento all'ISMEA di un importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art.9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123;
- di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito [www.ismea.it](http://www.ismea.it) ai sensi dell'art. dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni):

**(Inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi da ISMEA)**

Amministrazione concedente	Importo agevolazione in euro
<b>Totale</b>	

- che il seguente indirizzo PEC ..... può essere utilizzato da ISMEA per la trasmissione di comunicazioni procedurali anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax. Inoltre, si impegna a comunicare a Ismea, per il tramite del soggetto richiedente, eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che

- gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

		<b>MOD. 1</b>
		Ver. 1
		Pag. 3 di 3

Dichiara infine

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- che la propria attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
- che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno ....., ha registrato ricavi pari ad euro ..... come risultante da:
  - ultimo bilancio depositato
  - ultima dichiarazione fiscale presentata

le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019

- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
- altra idonea documentazione (specificare quale):.....

pertanto

chiede la copertura della commissione connessa al rilascio di una nuova garanzia (ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23) pari al 100% del prestito il cui importo non può superare il 25% dell'ammontare dei ricavi come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

In fede

..... li, .....

Il dichiarante

.....

Per la Banca:

indicare di seguito il codice identificativo dell'operazione prenotata

LTM-\_\_\_\_\_

**Allegare copia di un documento di identità del dichiarante**